

Publicato il 18/12/2023

N. 00615/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02415/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2415 del 2023, proposto da Società Catania F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Paolo Rodella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Catania, Questura di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;

Dipartimento Pubblica Sicurezza Ministero Interno, Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Pro, Società Sorrento Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emanato dal Prefetto di Catania in data 15 dicembre 2023, che ha disposto la “disputa della gara in assenza di spettatori”, con riferimento alla gara Catania-Sorrento di lunedì 18 dicembre 2023 (ore 20.45), valida per il Campionato Nazionale di calcio di Lega Pro – Serie C – stagione 2023-2024; nonché di ogni atto ad esso connesso, ivi compresa la determinazione n. 45/2023 del 14 dicembre 2023 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nonché la nota prot. n. 0163334 del 15 dicembre 2023 del Questore di Catania, nonché di ogni ulteriore eventuale atto, presupposto o conseguente ad essi connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Audite le parti in collegamento da remoto;

Ritenuta impregiudicata ogni valutazione in rito e sul *fumus* di fondatezza del ricorso, rimessa all'Udienza camerale di rinvio in composizione collegiale;

Ritenuto che con il ricorso parte ricorrente si è doluta, esercitando le corrispondenti difese, della illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità e per manifesta ingiustizia “per il carattere eccessivo della misura adottata (chiusura dell'intero Stadio) al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, che sarebbero stati comunque adeguatamente e pienamente garantiti, anche mediante una misura di minore impatto sulla Società, sulla tifoseria (n. 14.000 abbonati) e sullo spettacolo, che avrebbe potuto/dovuto essere costituita dal semplice divieto di vendita di nuovi biglietti, che avrebbe precluso l'accesso alla gara a tifosi diversi dagli abbonati, consentendo a questi di assistere alla partita, oppure dal diverso provvedimento di chiusura di uno o più settori dello Stadio (in particolare della Curva Nord, in quanto frequentata dai tifosi più accesi della stessa Società Catania)”;

Ritenuto, in altri termini, che con il ricorso si assume che “il provvedimento impugnato risulta posto in essere in palese violazione dei principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto - pur considerando la comprensibile esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica - ha posto in essere una misura eccessiva rispetto all'interesse pubblico perseguito, potendo/dovendo lo stesso essere garantito con una minore compressione degli interessi privati contrapposti, costituiti dall'interesse della Società Catania a consentire la partecipazione alla partita in questione quantomeno ai propri abbonati, nonché dall'interesse dei medesimi cittadini abbonati alle gare del Catania calcio ad assistere alla partita in questione . . . o, in via subordinata, una misura costituita dalla chiusura della Curva Nord, nella quale sono notoriamente collocati i tifosi più accesi o, in via ulteriormente subordinata, con una misura di chiusura di entrambe le Curve dello Stadio”;

Ritenuto che la domanda conclusiva di annullamento *tout court* del provvedimento impugnato non trova alcun supporto motivazionale nel ricorso, non essendo stata prospettata alcuna specifica censura, ivi compresa quella del difetto di congrua motivazione;

Ritenuto, pertanto, che nei limiti indicati dalle censure introdotte con il ricorso, vale a dire, si ribadisce, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, a una prima sommaria delibazione propria della presente fase monocratica urgente, la domanda cautelare non si presta a essere accolta, tenuto presente:

a) considerati gli interessi coinvolti, che la tutela dell'ordine pubblico – laddove non sia stata contestata la carente motivazione – non può non considerarsi prevalente;

b) che il provvedimento impugnato – con motivazione non contestata – ha inteso garantire l'ordine pubblico, nella forma della prevenzione, mediante la chiusura dello stadio di seguito a spiacevoli e incivili episodi registrati all'*esterno* del terreno di gioco qualche giorno prima, di guisa che una circoscritta affluenza - così come proposta da parte ricorrente - comunque non è idonea a

superare i motivi dell'atto avverso (anzi, soprattutto in presenza di chiusura delle curve, potrebbe ulteriormente determinarsi l'inasprimento degli animi, alimentando conseguenti possibili episodi di violenza);

Ritenuto conclusivamente che, non essendo stato dubitato dell'adeguatezza della misura adottata (vale a dire soddisfacimento dell'interesse pubblico alla prevenzione per episodi gravi intervenuti al di fuori dello stadio con la chiusura dello stesso), ma, semmai, della sola sua proporzione, ovvero della possibilità di applicare altre disposizioni in merito (cfr. art. 7 bis della L. 401/89), la domanda non si presta a essere accolta.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 18 dicembre 2023.

Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO